



COMUNE DI JOPPOLO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 24

Data 25-02-2020

**OGGETTO: "SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE –
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2020"**

L'anno 2020, il giorno 25, del mese di Febbraio, alle ore 10:30,
Regolarmente convocata nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Signori:

| NOMINATIVO | QUALIFICA | PRESENTE/ASSENTE |
|-----------------------|-----------|------------------|
| MAZZA Carmelo | Sindaco | PRESENTE |
| STERZA Dino | Assessore | ASSENTE |
| SCARAMOZZINO Ambrogio | Assessore | PRESENTE |

In carica n. 03, presenti n. 02, assenti n. 01.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n°267/2000, è stato espresso parere favorevole da parte dei Responsabili interessati.

Partecipa alla riunione il Segretario dell'Ente Dott.ssa Stella Prandina, con le funzioni di cui all'art. 97 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 267/2000.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che l'art. 3 del D. Lgs. 22 dicembre 1981, N. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, N. 51, aveva stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni e i loro consorzi e le comunità montane dovevano richiedere il contributo degli utenti, anche a carattere non generalizzato e con le modalità, esenzioni ed agevolazioni previste dalle norme predette e da quelle che le hanno successivamente modificate ed integrate;
- che, con D.M. 31 dicembre 1983 si provvedeva alla individuazione dei servizi a domanda individuale;

Rilevato che, l'art. 234 del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, ha stabilito che gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie sono soggetti alle disposizioni ed ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi, che viene verificata mediante apposita certificazione, al fine di accertare che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi

tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%; a tal fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, N. 498;

Rilevato che, l'art. 45 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, N. 504, con le modifiche introdotte dall'art. 19 del D. Lgs. 15 settembre 1997, N. 342, ha stabilito che gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie sono soggetti alle disposizioni ed ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi che viene verificata mediante apposita certificazione al fine di accertare che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, N. 498;

Preso e dato atto che questo Comune, per come risulta dai dati rilevati dall'ultimo rendiconto, non si trova in situazione strutturalmente deficitaria o in stato di dissesto finanziario;

Considerato che, allo stato, questo Comune gestisce i seguenti servizi pubblici a domanda individuale:

1. Servizio di refezione (scuola materna, elementare e media a tempo prolungato);
2. Illuminazione votiva;
3. Trasporto alunni;

Atteso che, al fine di conseguire adeguate entrate e di mantenere l'equilibrio economico finanziario del bilancio, occorre provvedere alla determinazione delle tariffe da applicare per ciascun servizio a domanda individuale gestito da questo Comune nel corrente esercizio ivi compreso il servizio trasporto alunni;

Valutati, sulla scorta dei prezzi dei costi e dei ricavi, gli effetti prodotti dall'applicazione della normativa sopra richiamata;

Visto:

- che l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, N. 446, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 23 marzo 1988, N. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
- che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione del bilancio preventivo;
- che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, compete al consiglio Comunale, nell'approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, N. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge finanziaria 22.12.2001, ha fissato il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Preso atto del differimento della scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, disposta inizialmente al 28/02/2020;

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione delle tariffe di che trattasi per l'anno 2020;

Ravvisata la necessità di determinare, per ogni servizio, con i relativi proventi e i contributi finalizzati che si presume di ricavare, una copertura del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferiti ai dati della competenza in misura non inferiore al 36%;

Visti gli artt. 48 e 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi del sopra citato art. 49, 1° comma del TUEL approvato con D. Lgs. N. 267/2000, dal responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, che si allegano in copia al presente atto, come parti integranti e sostanziali sotto la lettera A);

Con voti unanimi, espressi a norma di legge,

D E L I B E R A

1. **di individuare**, per l'anno 2020, i seguenti servizi pubblici la cui utilizzazione avviene a domanda individuale da parte dei cittadini utenti di questo Comune, che rientrano nel campo di applicazione delle norme previste dall'art. 6 del D.L. 28.2.1983, N. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26.4.1983, N. 131 e nelle categorie stabilite dal decreto interministeriale 31.12.1983:
 - Servizio di refezione scolastica (mensa scuola materna, elementare e media a tempo prolungato);
 - Illuminazione votiva;
 - Trasporto alunni;
 - Parcheggio non custodito;
2. **di applicare**, per ogni servizio, le tariffe come di seguito indicate , dando atto che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati competenza viene coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati che si presume di ricavare, in misura del non inferiore al 36%;
 - 2a. Ticket per pasto mensa scolastica: Euro 2,50 a pasto;
 - 2b. Ticket per trasporto alunni a mezzo scuolabus: Euro 22,00 mensili;
 - 2c. Ticket parcheggio non custodito: 0,50 euro all'ora;
 - 2d. Lampade Votive:

| | |
|--|---------|
| Nuovo allaccio loculi, cellette (compreso canone annuo) | € 50,00 |
| Nuovo allaccio cappelle gentilizie (compreso canone annuo) | € 80,00 |
| Canone annuo per loculo, celletta | € 25,00 |
| Canone abbonamento annuale per lampada centrale cappella | € 36,60 |
| ♣ per ogni lampada in più (medesimo utente) | € 18,30 |
| ♣ per ogni lampada in più (nuovo utente) | € 24,40 |

| | |
|------------------------------------|---------|
| Canone annuo per loculi e cellette | € 24,40 |
| Spostamento punto luce | € 30,50 |

3) TARIFFE PER PRATICHE URBANISTICHE

| | |
|--|--|
| Certificati di destinazione urbanistica | Fino a n.1 particella Euro 50,00; ogni ulteriore particella euro 10,00. |
| Certificato di Agibilità ed inagibilità | Euro 150,00 |
| SCIA – CILA- DIA | Euro 150,00 |
| Titolo abilitativo in sanatoria – condono | Euro 120,00 |
| Altri certificati ed attestazioni | Euro 100,00 |

3. **di comunicare** il presente atto ai Capigruppo consiliari.
4. **di iscrivere** nel bilancio 2020 la previsione di entrata prevista realizzabile con le tariffe sopra stabilite;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi espressi a norma di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ART.49 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000)**

PER LA REGOLARITA'
Si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio

PER LA REGOLARITA' CONTABILE UFFICIO DI RAGIONERIA
Si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Vincenzo LAROCCA (*)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario
Stella PRANDINA (*)

Il Sindaco
Carmelo MAZZA (*)

(*) FIRMA AUTOGRAFA omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. 39/1993